# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

N. 1202

# **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1988** 

Normativa fiscale in materia di accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri

ONOREVOLI SENATORI. – Il provvedimento proposto si basa sulla necessità di colmare le carenze della vigente normativa fiscale in materia di accantonamenti per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto la ristrutturazione del debito estero.

L'attuale normativa, infatti, non tiene conto della particolare rischiosità che caratterizza le operazioni di finanziamento a favore di imprese, istituti ed enti operanti in Paesi stranieri, che versano in situazioni di difficoltà economico-finanziarie, le quali di frequente conducono, per intervento delle autorità governative locali, al blocco totale dei pagamenti verso i creditori esteri.

L'assai dubbia esigibilità dei crediti vantati nei confronti dei detti Paesi ha indotto le aziende e gli istituti di credito italiani maggiormente attivi sui mercati internazionali ad incrementare in misura considerevole i propri fondi rischi, sopportando il relativo onere fiscale, mentre in altre Nazioni le misure in tal

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1850) (Imposte dirette)

senso adottate dalle banche creditrici hanno trovato valido incentivo in appositi provvedimenti delle autorità monetarie e fiscali.

Appare quindi indilazionabile un intervento legislativo di modifica della vigente normativa, che, al fine di superare l'attuale situazione di svantaggio delle nostre banche, consenta, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987, ai soggetti creditori, di costituire uno specifico accantonamento a fronte dei crediti per i quali più accentuato è il cosiddetto «rischio-Paese».

A ciò si provvede con il disegno di legge in questione, che all'articolo 1 prevede appunto la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, degli accantonamenti effettuati da aziende ed istituti di credito per coprire i rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero, nella misura del 10 per cento, per il primo anno, e dell'8 per cento, per i due esercizi successivi, dell'ammontare complessivo di tali crediti iscritti in bilancio in apposito fondo del passivo.

Le ulteriori perdite eccedenti l'ammontare massimo del fondo, pari al 26 per cento, sono deducibili, come sopravvenienze passive, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

La riduzione della percentuale deducibile dal 10 all'8 per cento è dovuta alla prevedibile diminuzione del «rischio-Paese», conseguente sia al miglioramento delle condizioni dei riscadenzamenti che vengono effettuati nel Club di Parigi (allungamento delle durate e dei preammortamenti, abbassamento dei tassi), sia

all'accettazione, da parte di quaranta fra i Paesi più indebitati, dei programmi di aggiustamento strutturale della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale.

In seguito a tali programmi, di una durata variabile tra i diciotto mesi ed i tre anni, i Paesi indebitati stanno introducendo misure che, per un verso, inducono miglioramenti nella loro bilancia dei pagamenti e ricostituiscono la loro credibilità sui mercati finanziari e, per l'altro, li mettono in condizione di beneficiare di prestiti ad esborso rapido da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, di aiuti finanziari bilaterali nonchè di nuovi prestiti sui mercati finanziari.

Naturalmente dai crediti considerati ai fini degli accantonamenti esenti vanno esclusi quelli coperti dall'assicurazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE).

La data del 31 dicembre 1987 è stata adottata per consentire al provvedimento un'efficacia immediata con riferimento alla chiusura del periodo di imposta e ai conseguenti adempimenti tributari.

L'onere preventivato, per minori entrate conseguenti all'agevolazione tributaria concessa, stimato in lire 250 miliardi per il 1988 e in lire 200 miliardi per gli anni 1989 e 1990, è posto a carico del «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo» (capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro) da reintegrarsi di pari somme mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento proposto riconosce la deducibilità, ai fini delle imposte sul reddito, nel primo esercizio del 10 per cento e in quelli successivi dell'8 per cento dell'ammontare complessivo dei cosiddetti crediti a rischio vantati nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero, prevedendone l'iscrizione in apposito fondo, sino ad un massimo complessivo del 26 per cento (articolo 1).

Conseguentemente il provvedimento viene a comportare una riduzione di entrate tributarie determinata dal minore imponibile conseguente alla iscrizione di una perdita su crediti tra i costi del conto profitti e perdite, e correlativamente alla iscrizione nel passivo dello stato patrimoniale delle banche interessate di una posta rettificativa dell'attivo.

Ciò posto, sulla base dei dati globali forniti dall'ABI e dalla Banca d'Italia, il credito totale vantato dagli istituti e dalle aziende di credito italiane verso i suddetti Paesi è apprezzabile tra i 5 e i 6 miliardi di dollari USA a seconda dei Paesi e dei crediti considerati.

Tenuto conto che il cambio lira/dollaro si attesta, in questo periodo, in media a lire 1.250, il controvalore in moneta nazionale del totale su riferito oscillerebbe tra i 6.250 ed i 7.500 miliardi.

In particolare, tale stima può essere così esplicitata (in milioni di lire):

	Paesi del Piano Baker	Tutti i Paesi che hanno ristrutturato	(B) meno Sud Africa	(C) meno garanzia SACE
	(A)	(B)	(C)	(D)
Aziende di credito  Istituti di credito stranieri	4.883	6.092	5.677	5.574
	2.569	4.331	4.323	986
	7.452	10.423	10.000	6.560

Dal totale relativo alle aziende di credito vanno ancora detratti i conti correnti interbancari stimabili in circa 700 miliardi, per cui il totale complessivo scende sotto i 6.000 miliardi, anche comprendendo gli istituti di credito speciale.

Peraltro il «rischio-Paese» sta diventando meno penalizzante. Può prevedersi infatti un miglioramento della solvibilità dei Paesi interessati a seguito sia del miglioramento delle condizioni dei riscadenzamenti che vengono effettuati nel Club di Parigi (allungamento delle durate e dei preammortamenti, abbassamento dei tassi) sia dell'accettazione, da parte di

quaranta fra i Paesi più indebitati, dei programmi di aggiustamento strutturale della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale.

In seguito a tali programmi, di una durata variabile tra i diciotto mesi ed i tre anni, i Paesi indebitati stanno introducendo misure che, per un verso, inducono miglioramenti nella loro bilancia dei pagamenti e ricostituiscono la loro credibilità sui mercati finanziari e, per l'altro, li mettono in condizione di beneficiare di prestiti ad esborso rapido da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, di aiuti finanziari bilaterali nonchè di nuovi prestiti sui mercati finanziari.

Il previsto risultato di questo processo è l'eliminazione delle restrizioni alla riesportazione di valute per rimborsare precedenti mutui ricevuti dall'estero, sia dai Governi che dalle imprese e banche locali, e divenuti rischiosi per effetto di restrizioni valutarie. E pertanto il «rischio-Paese» è destinato ad allentarsi nei prossimi uno-due anni, con corrispondente riducibilità dei relativi accantonamenti, cosicchè si giustifica per tali anni anche una riduzione della detrazione dal 10 per cento all'8 per cento.

Conseguentemente, considerando che l'aliquota complessiva delle imposte (Irpeg ed Ilor) è stimabile intorno al 46 per cento, le minori entrate per imposte non percette sono così determinabili:

	1988	1989	1990
Crediti (miliardi)	6.000	6.000	6.000
Detrazioni	600 (10%)	480 (8%)	480 (8%)
Imposte non percette (46%)	276	220	220

Si tratta, peraltro, nella specie, di una stima necessariamente approssimativa, in quanto legata all'andamento economico dei Paesi interessati e, trattandosi di crediti espressi in valuta, anche all'andamento del corso dei cambi.

In tale situazione, dovendosi altresì tener conto della realistica possibilità che detti Paesi qualifichino il proprio debito e contengano, almeno in parte, i propri impegni, si è previsto un minore introito tributario di 250.000 milioni per il 1988 e di 200.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Tali minori entrate vengono poste a carico del capitolo 9005 relativo al «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo», che viene peraltro contestualmente integrato di pari importo, utilizzando lo stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (articolo 2).

Il sistema di copertura adottato è coerente con l'indirizzo volto ad evitare l'utilizzazione degli accantonamenti di bilancio per finalità difformi da quelle previste: infatti, si tratta di stanziamenti finalizzati ad interventi di sostegno, diretto ed indiretto, dell'economia dei Paesi in via di sviluppo.

### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

- 1. Gli accantonamenti da parte di aziende ed istituti di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, per il primo anno, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio, se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quello di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione per gli anni successivi è consentita nel limite dell'8 per cento e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 26 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.
- 2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 26 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso, salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.
- 3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.
- 5. Le minori entrate di cui ai precedenti commi, valutate in lire 250 miliardi per il 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, sono poste a carico del «Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi

in via di sviluppo», che viene all'uopo contestualmente integrato di pari importo.

# Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 250 miliardi per il 1988 e lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, utilizzando lo specifico accantonamento «Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo».
- 2. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.